

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

CRC/GC/2002/2
Quarantatreesima sessione
11-29 Settembre 2006

GIORNATA DI
DISCUSSIONE
GENERALE SUL DIRITTO
DEL BAMBINO E
DELL'ADOLESCENTE AD
ESSERE ASCOLTATI

I. INTRODUZIONE

1. Le Giornate annuali di Discussione Generale del Comitato sui Diritti dell'Infanzia, cercano di favorire una comprensione più profonda dei contenuti e delle implicazioni della Convenzione in relazione a specifici articoli o argomenti. Il 15 settembre del 2006, durante la 43esima sessione, il Comitato ha dedicato la sua Giornata di Discussione Generale al tema "Parlare, partecipare, decidere - Il Diritto del Bambino e dell'Adolescente ad essere ascoltati".
2. Nel considerare i rapporti degli Stati parti sull'applicazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, il Comitato ha sistematicamente evidenziato l'importanza del diritto dei bambini e degli adolescenti di esprimere la propria opinione su ogni questione che li riguarda e a che ad essa sia attribuita la dovuta importanza, tenuto conto della loro età e del grado di maturità. Il Comitato ha riconosciuto questo diritto come uno dei quattro principi generali della Convenzione. Questo significa che l'applicazione dell'articolo 12 è parte integrante dell'attuazione degli altri articoli della Convenzione, oltre ad essere un diritto in sé e per sé del bambino e dell'adolescente.
3. La Giornata di Discussione Generale ha cercato di esaminare il significato dell'articolo 12 e i suoi collegamenti con numerosi altri articoli. Particolare attenzione è stata data alle implicazioni dell'articolo in relazione alla partecipazione del bambino e dell'adolescente, sia come individuo sia come membro di una collettività, in tutti gli ambiti della società e il diritto ad essere ascoltato in procedure giudiziarie ed amministrative. Il dibattito si è incentrato sull'individuazione delle lacune, di alcune buone pratiche e delle priorità che devono essere tenute in considerazione per poter ulteriormente favorire l'esercizio del diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, per fare in modo che tali opinioni siano prese in considerazione, conformemente alla Convenzione; inoltre si è discusso della promozione della partecipazione del bambino e dell'adolescente e della loro possibilità di poter partecipare a tutti i livelli: a casa, a scuola, in seno alla comunità e nella società in generale, come pure in situazioni di emergenza, conflitto e post-conflitto.
4. Alla Giornata di Discussione Generale, aperta al pubblico, hanno partecipato rappresentanti di Governo, delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate, rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) e di istituzioni nazionali per i diritti umani come anche singoli esperti. Vi hanno preso parte oltre 200 persone provenienti da 45 paesi, incluso una trentina di bambini e adolescenti di diversi paesi del mondo. I bambini e gli adolescenti hanno partecipato attivamente al dibattito e durante la giornata hanno dato voce alle questioni per loro prioritarie fornendo un importante contributo con esempi di interventi e progetti relativi all'applicazione dell'articolo 12.
5. Allo scopo di facilitare una discussione approfondita di queste questioni il Comitato ha creato due gruppi di lavoro sui seguenti sottotemi collegati all'articolo 12:
 - I bambini e gli adolescenti come partecipanti attivi della società
 - Il diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltati nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Le raccomandazioni qui contenute derivano dalle riflessioni e proposte emerse durante la Giornata di Discussione Generale e dagli oltre 60 contributi scritti pervenuti prima dell'evento¹. L'equilibrio tra le raccomandazioni rispecchia il focus del dibattito durante la giornata di discussione e anche quello dei contributi scritti, la maggior parte dei quali ha evidenziato il ruolo della partecipazione dei bambini e dell'adolescenti a livello comunitario. Il Comitato desidera comunque sottolineare l'importanza di incoraggiare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti nell'ambito familiare e in quello scolastico.

II. RACCOMANDAZIONI²

Preambolo

Il Comitato considera che riconoscere ad un bambino e a un adolescente il diritto di esprimere la propria opinione e di partecipare a diverse attività, tenendo conto del suo grado di maturità, ha un effetto positivo sul bambino e sull'adolescente stesso, sulla famiglia, la comunità, la scuola, lo Stato e la democrazia.

Parlare, partecipare, avere le proprie opinioni prese in considerazione. Queste tre fasi descrivono il processo dell'attuazione del diritto alla partecipazione da un punto di vista funzionale. Il significato nuovo e più profondo di questo diritto dovrebbe indurre a stipulare **un nuovo contratto sociale**. Un contratto che riconosca pienamente i bambini e gli adolescenti come soggetti di diritto, non solo degni di essere protetti, ma anche titolari del diritto di partecipare ad ogni questione che li riguardi, un diritto che può essere considerato come simbolo del loro riconoscimento come soggetti di diritti. Questo implica, nel lungo termine, cambiamenti nelle strutture politiche, sociali, istituzionali e culturali.

a.) Aspetti generali

6. Il Comitato riafferma l'obbligo degli Stati parti di applicare l'articolo 12 in quanto uno dei quattro principi generali della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per questo dovrebbe essere parte integrante dell'applicazione delle altre prescrizioni della Convenzione.
7. Il Comitato ricorda l'impegno, relativo al diritto alla partecipazione del bambino e dell'adolescente, espresso dagli Stati parti nella Sessione Speciale sull'Infanzia e l'Adolescenza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2002 e nella risoluzione "*Un mondo a misura di bambino*"³.
8. Il Comitato sottolinea che devono essere presi provvedimenti appropriati per eliminare ogni forma di discriminazione dei gruppi di bambini e adolescenti vulnerabili o emarginati, come quelli in stato di povertà o coinvolti in conflitti armati, quelli senza le cure dei genitori, inclusi quelli negli istituti, i bambini con disabilità, rifugiati e sfollati, di strada, che appartengono a gruppi indigeni e a minoranze etniche, affinché tutti possano godere del diritto sancito nell'articolo 12.

¹ Tutti i contributi scritti possono essere consultati alla pagina: <http://www.crin.org/resources/treaties/discussion2006.asp>.

² **N.B. Queste raccomandazioni sono il risultato della Giornata di Discussione Generale del 2006 sul Diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltati, sono comunque ben lungi dal pretendere di rappresentare una lista esaustiva delle raccomandazioni riguardo l'interpretazione dell'articolo 12 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.**

³ A/RES/S-27/2

9. In particolare il Comitato segnala che bisogna combattere certe tradizioni ed atteggiamenti culturali che impediscono di riconoscere al bambino e all'adolescente il diritto a partecipare alla vita pubblica della società. Il Comitato fa appello affinché si crei il clima sociale adatto a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti e l'esercizio di questo diritto.
10. Il Comitato esorta gli Stati parti a dedicare particolare attenzione al diritto delle bambine e delle adolescenti, poiché stereotipi sessisti e valori patriarcali insidiano e pongono severi limiti all'esercizio del diritto sancito nell'articolo 12.
11. Il Comitato evidenzia l'importanza di promuovere e creare occasioni di partecipazione per i bambini e gli adolescenti, quale strumento per aiutarli a sviluppare le loro capacità.
12. Il Comitato riafferma il legame tra l'articolo 12 e l'articolo 13, in quanto il diritto di ricevere e divulgare informazioni è un importante pre-requisito per realizzare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti. Il Comitato esorta gli Stati parti a sviluppare documenti in un linguaggio appropriato all'età e al livello di comprensione del bambino e dell'adolescente per tutte le questioni che li riguardano.
13. Ricordando il **Commento Generale N. 5** sulle **Misure Generali di Attuazione** il Comitato riafferma che *“ascoltare i bambini e gli adolescenti non dovrebbe essere visto come fine in sé stesso, ma piuttosto come un mezzo attraverso il quale gli Stati interagiscono con i bambini e gli adolescenti e nell'interesse di questi ultimi, diventano sempre più sensibili all'attuazione dei diritti dei bambini...l'articolo 12 richiede adattamenti costanti e continui. Si deve evitare che il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti sia solo una concessione puramente formale.”*⁴
14. Il Comitato esorta gli Stati parti che hanno apposto delle riserve sull'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 della Convenzione a riconsiderare il loro ritiro.
15. Il Comitato raccomanda che i donatori, gli istituti finanziari internazionali e le organizzazioni internazionali garantiscano che la partecipazione dei bambini e degli adolescenti sia presa in considerazione nei progetti di cooperazione allo sviluppo.

[b.\)Articolo 12\(1\) I bambini e gli adolescenti come partecipanti attivi nella società](#)

A casa

16. Il Comitato incoraggia gli Stati parti a formulare politiche e programmi finalizzati al sostegno alle famiglie, in particolare a quelle appartenenti ai gruppi vulnerabili.
17. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di promuovere ulteriormente l'educazione dei genitori relativamente alle loro responsabilità genitoriali, di informare gli stessi sui diritti sanciti dalla Convenzione ed in particolare sul diritto del bambino e dell'adolescente di esprimere le proprie opinioni, poiché portano beneficio all'intera famiglia.

⁴ CRC/GC72003/5 paragrafo 12.

18. Il Comitato incoraggia i genitori a sostenere i bambini e gli adolescenti allo scopo di promuovere la loro partecipazione in diversi ambiti della società.
19. Il Comitato riconosce che una struttura familiare partecipativa, in cui il bambino e l'adolescente possa esprimere liberamente le proprie opinioni, rappresenta un esempio significativo per incoraggiare la partecipazione del bambino e dell'adolescente nella società nel suo complesso. Inoltre riveste un ruolo preventivo in tema di protezione dalla violenza domestica e dall'abuso.

A scuola

20. Il Comitato riconosce il ruolo chiave svolto dall'ambiente scolastico nell'accrescere e promuovere la partecipazione del bambino e dell'adolescente. Il Comitato ribadisce, come precedentemente affermato nel **Commento Generale N. 1 su Le Finalità dell'Educazione**, che *"la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita scolastica, la creazione di comunità scolastiche e consigli studenteschi, l'educazione tra coetanei e il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nei procedimenti disciplinari dovrebbero essere promossi come parte del processo di apprendimento e di realizzazione dei loro diritti"*.⁵
21. Il Comitato esorta gli Stati parti a garantire che l'istruzione primaria sia obbligatoria, gratuita, di alta qualità e adeguata al bambino e all'adolescente. Inoltre gli Stati parti dovrebbero assicurare che ad ogni bambino e ad ogni adolescente sia riconosciuto il diritto di frequentare la scuola, di potersi iscrivere e di continuare a frequentarla senza essere costretto a doverla abbandonare.
22. Il Comitato incoraggia la partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti nell'elaborazione e nella valutazione dei curricula scolastici, inclusa l'elaborazione delle metodologie, poiché una maggiore partecipazione del bambino e dell'adolescente comporta un loro più ampio coinvolgimento nel processo di apprendimento. Un'educazione centrata sul bambino e sull'adolescente dovrebbe essere attuata prestando un'attenzione particolare per i bambini e gli adolescenti appartenenti a gruppi vulnerabili.
23. Il Comitato ricorda agli Stati parti il loro obbligo di garantire che l'educazione ai diritti umani, in generale, e sulla Convenzione dei diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza in particolare, sia inclusa nei curricula scolastici in modo da fornire ai bambini e agli adolescenti gli strumenti di conoscenza fondamentali per accrescere l'esercizio dei loro diritti. Gli studenti informati dei loro diritti possono inoltre combattere in modo più efficace la discriminazione, la violenza e le punizioni corporali nelle scuole. Il Comitato incoraggia gli Stati parti a prendere come riferimento il **Commento Generale N. 8 sul Diritto del bambino e dell'adolescente ad essere protetto dalle punizioni corporali** ed usarlo come ulteriore guida nelle strategie partecipative che mirano ad eliminare la punizione corporale.
24. Il Comitato invita gli Stati parti ad assicurare una formazione agli insegnanti sulle metodologie d'insegnamento partecipativo e sui loro vantaggi, e sull'accordare particolare attenzione ai bisogni dei bambini e degli adolescenti vulnerabili, la cui difficile situazione li può indurre ad abbandonare la scuola. I bambini e gli adolescenti devono godere di una speciale attenzione e deve essere data loro la possibilità di esprimere le proprie opinioni senza intimidazioni.

⁵ CRC/GC/2001/1, paragrafo 9

Nella comunità

25. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di passare da un approccio al diritto alla partecipazione basato su singoli eventi ad un metodo che li includa sistematicamente nelle politiche, per garantire che i bambini e gli adolescenti possano esprimere le proprie opinioni e possano partecipare in modo efficace a tutte le questioni che li riguardano. Il Comitato invita gli Stati parti ad adempire all'obbligo assunto di garantire che la partecipazione sia presa in considerazione nell'allocazione delle risorse e che i meccanismi per facilitare la partecipazione siano istituzionalizzati come strumento di attuazione.
26. Il Comitato chiede agli Stati parti di individuare chiaramente l'autorità che ha la responsabilità chiave per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti e di assicurare che tale entità stabilisca un contatto diretto con le organizzazioni guidate dagli stessi bambini e adolescenti per impegnarsi con loro.
27. Il Comitato raccomanda che le istituzioni nazionali indipendenti che si occupano di diritti umani, e/o i Garanti o i Pubblici tutori dell'infanzia e dell'adolescenza, garantiscano che ai bambini ed agli adolescenti sia data la possibilità di accedere facilmente alle strutture e di esporre le proprie opinioni e che risorse adeguate siano assegnate per coinvolgere i bambini e gli adolescenti nel monitoraggio dell'applicazione dei loro diritti.
28. Il Comitato raccomanda che i bambini e gli adolescenti siano direttamente coinvolti nella progettazione, pianificazione, attuazione e valutazione dei Piani Nazionali d'Azione per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, riconoscendo il loro ruolo di principali beneficiari del processo. Tale ampia partecipazione può garantire che i Piani Nazionali d'Azione per l'applicazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza siano realmente rilevanti per i bambini e gli adolescenti.
29. Il Comitato ricorda agli Stati parti la necessità di sviluppare programmi di formazione, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rivolti a tutti i funzionari pubblici che influenzano la politica del governo ed attuano programmi che comprendono questioni riguardanti i bambini e gli adolescenti, in modo da promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini e degli adolescenti e l'obbligo di prendere in considerazione le loro opinioni.
30. Il Comitato accoglie positivamente il passo compiuto da diversi paesi, della creazione di parlamenti dei bambini e di adolescenti a livello nazionale, regionale e locale, poiché tali iniziative offrono una comprensione preziosa del processo democratico e stabiliscono legami tra i bambini, gli adolescenti e chi prende decisioni. Il Comitato esorta comunque gli Stati parti ad elaborare linee guida chiare su come le opinioni presentate dai bambini e dagli adolescenti, in questi dibattiti, debbano essere tenute in considerazione nel processo politico formale, nella elaborazione delle politiche e come debbano essere garantite ai bambini e agli adolescenti risposte adeguate alle loro proposte.
31. Il Comitato incoraggia il coinvolgimento diretto dei bambini e degli adolescenti durante il monitoraggio dell'applicazione di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di coinvolgere attivamente i bambini e gli adolescenti nel processo di analisi periodica della Convenzione. Esorta inoltre i bambini e gli adolescenti a svolgere un ruolo attivo nell'identificare alcuni aspetti dei diritti umani che hanno bisogno di ulteriore attenzione e nel monitorare l'attuazione delle Osservazioni Conclusive (del Comitato) a livello nazionale. In particolare il Comitato invita i bambini e gli adolescenti ad

impegnarsi attivamente nella questioni relative alle politiche locali sull'allocazione delle risorse, ad esempio, nei settori dell'educazione, della salute, delle condizioni di lavoro dei giovani e della prevenzione della violenza.

32. Il Comitato sottolinea il ruolo che possono svolgere i bambini e gli adolescenti nel riesaminare le leggi interne dei paesi e nel promuovere una riforma legislativa che garantisca, che il principio di partecipazione sia adeguatamente presente nella legislazione, ad esempio nel Codice di famiglia o nel Codice penale. Nei paesi che devono ancora adottare un Codice sull'infanzia e l'adolescenza, il coinvolgimento attivo da parte dei bambini e degli adolescenti stessi, nella modifica della legislazione, può giocare un ruolo catalizzatore. Inoltre la partecipazione delle organizzazioni giovanili può apportare contributi importanti per favorire la ratifica degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.
33. Il Comitato riconosce ed apprezza l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni non governative nel facilitare la partecipazione attiva e l'organizzazione dei bambini e dei ragazzi sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre il Comitato constata con piacere l'aumento del numero di organizzazioni guidate da giovani in diverse parti del mondo. In questo contesto il Comitato ricorda agli Stati parti il diritto di libertà di associazione sancito nell'articolo 15 della Convenzione.
34. Il Comitato apprezza il contributo significativo dato dalle organizzazioni non governative nel sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto del bambino e dell'adolescente alla partecipazione, in piena conformità all'articolo 12. Il Comitato incoraggia le organizzazioni non governative a promuovere ulteriormente la partecipazione dei bambini e degli adolescenti e a facilitare gli scambi di esperienze e di buone pratiche a livello internazionale.
In particolare, il Comitato incoraggia le organizzazioni non governative, compresi i network nazionali che lavorano a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, a coinvolgere direttamente i bambini e gli adolescenti nella scrittura del rapporto supplementare sullo stato di attuazione della Convenzione e incoraggia la presenza stessa dei bambini e degli adolescenti durante le sessioni preparatorie con il Comitato.
35. Il Comitato invita ad accordare maggiore attenzione agli strumenti innovativi che favoriscono la partecipazione conformemente alle preferenze espresse dai bambini e degli adolescenti stessi per garantire che, nell'esprimere le loro opinioni, si sentano a loro agio. In questo contesto, il Comitato richiama l'attenzione sull'articolo 31 della Convenzione che stabilisce il diritto del bambino e dell'adolescente a partecipare liberamente alla vita culturale e alle arti. Il Comitato apprezza gli sforzi per incentivare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti attraverso l'espressione creativa, tra cui il teatro, la musica e la danza.
36. Il Comitato riconosce il ruolo essenziale dei media nel sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto del bambino e dell'adolescente ad esprimere la propria opinione ed esorta i mezzi di comunicazione, come la radio e la televisione, a dedicare maggiori risorse per coinvolgere i bambini e gli adolescenti nello sviluppo di programmi, permettendo loro di attuare e condurre iniziative dedicate a loro e ai loro diritti.

37. Il Comitato incoraggia le istituzioni, che conducono ricerche, a scopi accademici o politici, su temi che riguardano i bambini e gli adolescenti a garantire, quando opportuno, che i bambini e gli adolescenti vengano attivamente consultati e venga data loro l'opportunità di partecipare al processo.
38. Il Comitato raccomanda che gli Stati parti prendano in considerazione la partecipazione dei bambini e degli adolescenti nei diversi livelli della comunità e sottolinea che, in certi contesti, sorgono palesi incoerenze, come quella dei bambini e degli adolescenti che, al di sotto dei 18 anni, prestano servizio militare ma non hanno i requisiti per esercitare il diritto di voto.

c.) Articolo 12(2). Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari ed amministrativi

39. Il Comitato rammenta agli Stati parti che il diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltati nei procedimenti giudiziari ed amministrativi si applica, senza limitazioni, a tutte le situazioni più importanti, includendo i casi di bambini e adolescenti separati dai propri genitori, i casi di custodia e di adozione, i minorenni in conflitto con la legge, i bambini e gli adolescenti vittime di violenze fisiche, abusi sessuali o altri crimini violenti, i richiedenti asilo e i minorenni rifugiati che sono stati vittime di conflitti armati o bambini e adolescenti in situazioni di emergenza.
40. Il Comitato afferma che tutti i bambini e gli adolescenti coinvolti nei procedimenti giudiziari ed amministrativi devono essere informati, in modo appropriato alla loro età, sul loro diritto ad essere ascoltati, sulla modalità con cui tale diritto viene applicato e su tutti gli altri aspetti dei procedimenti.
41. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di fare in modo che tutte le più importanti categorie professionali, coinvolte nei procedimenti giudiziari ed amministrativi, siano obbligatoriamente formate sulle implicazioni dell'Articolo 12 della Convenzione. I giudici e gli altri soggetti decisionali dovrebbero, di regola, affermare esplicitamente e spiegare il risultato dei procedimenti, in particolare se le opinioni del bambino e dell'adolescente non possono essere adeguatamente accolte.
42. Il Comitato esorta gli Stati parti ad esaminare tutte le leggi e le normative esistenti con l'obiettivo di assicurare che l'Articolo 12 venga adeguatamente inserito in tutta la pertinente legislazione nazionale, nei regolamenti e nelle disposizioni amministrative.
43. Il Comitato chiede agli Stati parti l'istituzione di sistemi di supporto legale specializzato allo scopo di fornire ai bambini e agli adolescenti, coinvolti in procedimenti amministrativi e giudiziari, un supporto e un'assistenza qualificata.
44. Il Comitato, relativamente all'adozione, sottolinea che quanto sancito dall'articolo 21(a) della Convenzione, *"le persone interessate devono aver dato il loro consenso informato"*, dovrebbe essere considerato in relazione al diritto del bambino e dell'adolescente di esprimere la propria opinione e che questa venga presa in considerazione a seconda dell'età e del grado di maturità.
45. Il Comitato raccomanda che nelle decisioni sui casi di separazione del bambino e dell'adolescente dai propri genitori *"tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al procedimento e di far conoscere le loro opinioni"* in accordo con l'Articolo 9(2) della Convenzione.

46. Il Comitato richiama le **Linee Guida delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Delinquenza Minorile** (Linee Guida di Riyad) che affermano, nei paragrafi 3, 37 e 50 che *“I giovani dovrebbero avere un ruolo attivo ed essere considerati dei partner all'interno della società e non dovrebbero essere considerati come meri oggetti di socializzazione o controllo.... Le Organizzazioni che si occupano di infanzia ed adolescenza dovrebbero essere istituite o rafforzate a livello locale e dovrebbero partecipare attivamente nell'amministrazione degli affari comunitari....Gli stessi giovani dovrebbero essere coinvolti nella formulazione, nello sviluppo e nell' attuazione (dei piani e dei programmi)”*.⁷
47. Il Comitato riafferma le **Regole Minime Standard delle Nazioni Unite sull'Amministrazione della Giustizia Minorile (Regole di Pechino)** che prevedono, nel paragrafo 14(2), che *“i procedimenti (giudiziari) dovrebbero svolgersi in un'atmosfera di comprensione, premettendo così al minore di partecipare e di esprimere liberamente se stesso o se stessa”*.⁸
48. Il Comitato rammenta agli Stati parti che, per assicurare che il punto di vista dei bambini e degli adolescenti in conflitto con la legge, venga adeguatamente preso in considerazione, devono essere adottati, i seguenti standard minimi per assicurare la loro partecipazione in accordo con gli Articoli 12 e 40 della Convenzione:
- (a) assistenza legale adeguata ed altri tipi di assistenza appropriata;
 - (b) possibilità di essere assistito gratuitamente da un'interprete se il bambino o l'adolescente non parla o non comprende la lingua utilizzata;
 - (c) rispetto della sua privacy durante tutte le fasi del procedimento;
 - (d) riconoscimento che il bambino e l'adolescente ha il diritto di partecipare liberamente e non può essere forzato a rendere testimonianza;
49. Il Comitato accoglie favorevolmente l'importante contributo alla protezione dei bambini e degli adolescenti che sono stati vittime di abuso sessuale o altri crimini violenti stabiliti dai provvedimenti delle **Linee Guida delle Nazioni Unite sulla Giustizia in Materia di Coinvolgimento dei Minori Vittime e Testimoni di Crimini**, adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite nel 2005⁹ ed il **Protocollo Opzionale della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia sulla compravendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile**, in particolare l'Articolo 8. Il Comitato esorta gli Stati parti a porre particolare attenzione a tali standard ed ad assicurare la loro concreta attuazione.
50. Il Comitato perciò invita gli Stati parti ad assicurare che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei bambini e degli adolescenti vittime di abusi sessuali o di altri crimini violenti vengano presi in considerazione nei procedimenti che riguardano i loro interessi personali. In aggiunta ai diritti esplicitati precedentemente per i minori in conflitto con la legge, gli Stati parti dovrebbero adottare ed attuare regole e procedure a favore dei minori vittime di violenze fisiche, abuso sessuale o altri crimini violenti assicurando che sia evitata la ripetizione delle testimonianze tramite l'uso di interviste video-registrate per ridurre il rischio di ritraumatizzazione e che siano rese disponibili misure di protezione, dei servizi di assistenza psicosociale e sanitaria, evitando qualsiasi contatto non necessario con l'autore del crimine.

⁷ Risoluzione dell'Assemblea Generale 45/112 del 14 Dicembre 1990

⁸ Risoluzione dell'Assemblea Generale 40/33 del 29 Novembre 1985

⁹ Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 2005/20

L'identità della vittima dovrebbe essere mantenuta confidenziale e, quando richiesto, il pubblico ed i media dovrebbero essere esclusi dall'aula durante i procedimenti.

51. Il Comitato sostiene che l'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del bambino e dell'adolescente di partecipare pienamente al processo giudiziario. Nei casi in cui gli Stati parti abbiano stabilito un'età minima per l'esercizio del diritto del minore ad essere ascoltato, devono essere prese misure per assicurare che il punto di vista del minore, che sia al di sotto di tale età minima, venga (ugualmente) preso in considerazione in conformità al suo grado di maturità, attraverso operatori sociali opportunamente formati e da altre figure professionali.
52. Il Comitato rileva ulteriormente che l'età non dovrebbe essere un impedimento per l'accesso del bambino e dell'adolescente alle procedure di reclamo all'interno del sistema giudiziario e dei procedimenti amministrativi.
53. Il Comitato raccomanda che, dove possibile, le istituzioni nazionali indipendenti a favore della tutela dei diritti umani assicurino che i bambini e gli adolescenti possano accedere facilmente alle procedure di reclamo ed ai servizi di consulenza.
54. Il Comitato richiede che venga data un'attenzione speciale al diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato nelle procedure di immigrazione, richiesta d'asilo e nei casi dei minori rifugiati, attraverso l'adozione di misure che assicurino che le regole e le pratiche adottate, incluso l'utilizzo di interpreti, siano pienamente conformi ai requisiti elaborati dal Comitato sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel **Commento Generale No. 6 sul Trattamento dei bambini separati dalle famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese di origine** (2005), in particolare nel paragrafo 25.¹⁰
55. Il Comitato esorta gli Stati parti ad assicurare che l'opinione ed il superiore interesse del bambino e dell'adolescente vengano presi adeguatamente in considerazione in tutte le circostanze, incluse nelle procedure giudiziarie tradizionali e nei processi di risoluzione post-bellica e raccomanda che vengano compiuti tutti gli sforzi per evitare la vittimizzazione del bambino e dell'adolescente.

d.) Raccomandazioni che saranno approfondite dal Comitato

56. Il Comitato riafferma la propria intenzione di redigere un Commento Generale sull'Articolo 12, la sua importanza come principio generale, come diritto sostanziale in collegamento con gli altri articoli della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con l'obiettivo di fornire un'ulteriore guida per l'applicazione della Convenzione. Il Commento Generale approfondirà come il diritto dovrebbe essere attuato coerentemente in tutti gli ambiti di vita. Il Giorno di Discussione Generale ed i suoi risultati, inclusi i contributi scritti, saranno parte di questo processo.
57. Il Comitato riconosce l'importanza della partecipazione del bambino e dell'adolescente nel lavoro del Comitato ed incoraggia le delegazioni dei bambini e degli adolescenti a presentare contributi nell'ambito

¹⁰ CRC/GC/2005/6

dei rapporti periodici e sollecita in particolare l'importanza del loro ruolo nella promozione e nel monitoraggio dell'applicazione, a livello nazionale, delle Osservazioni Conclusive.

58. Il Comitato continua nella ricerca degli strumenti per incentivare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti nel lavoro del Comitato stesso, ed in particolare incoraggia la partecipazione degli stessi all'interno delle sessioni preparatorie con i rappresentanti della società civile.

Traduzione non ufficiale a cura dell'UNICEF-Italia